

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

GELA

ORDINANZA N° 23/93

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e del Porto di Gela :

VISTO : i D.ML in data 13.01.1979" e sue successive modifiche od integrazioni (D.M 31.03.1081 e D.ML 02.02.1982) che istituisce la categoria dei Sommozzatori in servizio locale e la Circolare a° 5201853 in data 05.03.1979 del Ministero della Marina Mercantile relativo al suddetto argomento ;

VISTO : il Dispaccio a° 5202554 datato 01.10.1991 con cui il Ministero della Marina Mercantile ha comunicato al OO.SS. di attribuire alle Autorità Marittime Periferiche il compito di stabilire le norme per lo svolgimento dell' attività subacquea fuori dagli ambiti portuali, ma in acque territoriali ;

VISTA : La nota n° e/aa/nz/91 datata 05.09.1991 del S.I.O.S.I.- U.I.L. con la quale il predetto sindacato ha comunicato alcune soluzioni operative per assicurare condizioni di maggiore sicurezza e tutela degli operatori subacquei ;

VISTI : gli artt 47 e 48 della propria Ordinanza a" 04/85 in data 01.02.1986 che

disciplinano l' iscrizione nel Registro tenuto ai sensi dell'art 204 Reg. Cod. Nav. nonché le relative norme di sicurezza per palombari e sommozzatori ;

RITENUTO : opportuno, comunque alla luce del Dispaccio in premessa citato, disciplinare , ai fini marittimi , l'attività degli operatori subacquei nell' ambito delle acque territoriali nonché nei porti e nelle relative adiacenze ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Gela ;

VISTI : gli artt; 17 , 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 204 e 205 del relativo Regolamento di Esecuzione :

ORDINA

ART.1 - Coloro i quali intendano esercitare l' attività di Palombaro o di Sommozzatore in servizio locale per lo svolgimento dei lavori subacquei nelle acque territoriali nonché negli ambiti Portuali e loro relative adiacenze ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Gela , debbano essere in possesso dei sottoelencati requisiti :

- 1) non aver raggiunto l' età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ;
- 2) avere cittadinanza italiana o di un paese facente parte della CEE ;
- 3) avere l' idoneità al servizio, certificata dal medico di porto con le stesse modalità indicate al punto 3. D.M 13.01.1979 e confermata dallo stesso Ufficiale Sanitario con periodicità annuale ;
- 4) avere buona condotta morale e civile;
- 5) essere in possesso del Diploma di Perito Tecnico addetto ai lavori subacquei o dell 'attestato di qualifica professionale , con allegato brevetto, di operatore Tecnico

Subacqueo (Sommozzatore o Palombaro) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell' attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21.12.1978 n° 845, ed alle relative leggi regionali di attuazione ovvero avere prestato servizio per almeno un anno nella Marina Militare nella qualità di Sommozzatore o Incursore o nell'Arma dei Carabinieri o dei Corpi di Pubblica Sicurezza o dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore .

Per i cittadini di altri Paesi membri della CEE è considerato abilitante all'attività in questione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l' espletamento dell ' attività Subacquea professionale.

I predetti Diplomi o Attestati non sono richiesti per coloro che possono dimostrare di esercitare già, o di avere esercitato, la predetta attività per più di cinque anni alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

ART.2 - I suddetti operatori Subacquei nello svolgimento della loro attività devono rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro nonché' specifiche per il loro settore ed in particolare rispettare l'obbligo di utilizzare rispettivamente attrezzi e apparecchi che abbiano i requisiti prescritti dall'art. 3 punto 6 delle presenti norme .

ART.3 - Chiunque intenda effettuare lavori subacquei utilizzando Sommozzatori o Palombari nelle acque marittime di cui all'art. 1 ha l'obbligo di rispettare tutte le norme vigenti in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza del lavoro ed osservare le seguenti prescrizioni :

- 1) essere impresa legalmente costituita per la specifica attività o se straniera internazionalmente riconosciuta addetta a tali lavori e che siano iscritte nel Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione ;
- 2) che i sommozzatori in servizio locale siano iscritti nel Registro tenuto ai sensi dell'art. 3 del D.M 13.02.1979 (come successivamente modificato) dell ' Ufficio Circondariale Marittimo di Gela, o siano provvisti di un'autorizzazione ad operare rilasciata da un'Autorità Marittima del Porto di iscrizione ;
- 3) utilizzare esclusivamente personale Palombaro o Sommozzatore che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 ;
- 4) mantenere sul luogo di svolgimento dell ' immersione subacquea un ' unità di appoggio equipaggiata per la navigazione ed i lavori subacquei la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore ai 12 (dodici) mt. sia presente sull' unità appoggio o , comunque, sul posto (piattaforma, cantiere, ecc.) una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.

La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da contenere almeno un letto branda e da consentire al personale Sanitario di prestare le cure all'infortunato e non può essere utilizzata per altri usi; inoltre, deve essere dotata. di un presidio medico-chirurgico necessario a portare le prime cure.

Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore ai 50 (cinquanta) mt. sia fatto uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione .

L 'unità d'appoggio deve essere dotata , oltre che del quantitativo di miscela respiratorio necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza.

In occasione di qualunque tipo di immersione subacquea deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale o aereo idoneo a trasportare con la dovuta celerità', un operatore subacqueo infortunatosi, presso il più vicino centro medico all 'uopo attrezzato, Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità appoggio.

Qualora non vi sia sul posto un a camera iperbarica equipaggiata, il mezzo di cui sopra deve essere in grado di raggiungere entro il tempo massimo di un ' ora un centro medico dotato di detta camera .

- 5) - Far si che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile, di comprovata esperienza, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione. I suddetto deve poter disporre sempre di un secondo operatore subacqueo che deve tenersi sempre equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso di emergenza.
- 6) - Coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche a eventuali danni a terzi .
- 7) - Utilizzare soltanto mezzi navali , attrezzature ed apparecchi per le immersioni conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia e sottoporli alle visite ed ai controlli disposti dall' Ente Tecnico (R.INA.) per il rilascio delle pertinenti certificazioni.

Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature singole o collettive comunque indispensabili per le immersioni subacquee, queste devono essere state preventivamente provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato .

- 8) - Assicurare che gli operatori in immersione siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità, ciò con l'uso di idonei caschi che consentano contemporaneamente la respirazione ed il collegamento.
- 9) - Tenere innalzati sull' unità appoggio i segnali prescritti dal " Regolamento Internazionale per evitare gli abbordi in mare " in caso di immersioni subacquee.
- 10) - Informare, con congruo anticipo l ' Autorità Marittima di ogni lavoro subacqueo da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, l ' emanazione di apposite Ordinanze per La costituzione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori.

Nella nota informativa devono essere specificate le generalità e la reperibilità del medico esperto in problematica subacquea referente dell'imprenditore titolare dei lavori.

ART.4 - Le navi , le imbarcazioni ed i natanti che si trovassero a transitare nei pressi segnalamenti di cui al punto 9 del precedente art. 3 non devono avvicinarsi agli stessi a meno di 100 (cento) mt. di distanza.

ART.5 - Per eseguire i lavori subacquei nelle acque portuali gli interessati dovranno ottenere un ' autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, presentando apposita istanza con indicati gli elementi di cui all'art. 3 .

ART.6 - I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti a norma dell' art. 1174 del Codice della Navigazione sempre che il fatto non rientri nelle fattispecie previste dall'art 53 del DP.R. 24.05.1979 n° 986, relativo all'attività di sfruttamento di idrocarburi in offshore le cui norme sanzionatorie sono stabilite dall'art. 90 di detto Decreto .

ART.7- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che entrerà in vigore immediatamente .

Gela , Lì 15 Novembre 1993

f.to

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Angelo LICATA